

TITOLO I 28

DISPOSIZIONI GENERALI 21

CAPO I 29

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 20

ART. 1 29

Manuscolo

Oggetto del Regolamento 20

L'attività costruttiva edilizia, le altre attività ad esse connesso, le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano e territoriale e le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio del Comune, sono disciplinate dal presente Regolamento, nella legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967 n. 765, dalle prescrizioni dei decreti interministeriali n. 1444 del 1/4/1968 e n. 1448 del 2/4/1968, ritenute parte integrante del presente Regolamento, nonché delle altre leggi e regolamenti vigenti ed applicabili in materia.

[Handwritten signature]

REGOLAMENTO EDILIZIO

redatto ai sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942,
n. 1150, modificata e integrata con legge 6 agosto 1967

n. 765, e delle disposizioni interministeriali del 1° e
2 aprile 1968. e successive disposizioni di legge in materia

CAPO II

- RICHIESTA DELLA LICENZA EDILIZIA - ESAME DEI PROGETTI - PARERI

ART. 2

Opere soggette al rilascio della licenza edilizia

Chiunque intenda, nell'ambito del territorio comunale, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare, o demolire quelle esistenti, ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del territorio, deve preventivamente munirsi di licenza edilizia con istanza al Sindaco ~~o al Presidente della Commissione edilizia~~ con le modalità procedurali e tecniche prescritte dal presente Regolamento.

In particolare sono soggette a licenza edilizia:

- a) opere di urbanizzazione;
- b) nuove costruzioni;
- c) ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni anche parziali;
- d) trasformazioni alla distribuzione interna, restauro, riattamento di fabbricati, consolidamento;
- e) modifiche di destinazioni d'uso;
- f) demolizioni totali e parziali di edifici di qualsiasi natura e specie;
- g) modifiche nell'ubicazione di costruzioni trasferibili;
- h) costruzione, restauro, modifica, demolizione e ricostruzione di:
muri di cinta, cancellate, recinzioni prospicienti spazi di uso pubblico, chioschi permanenti e provvisori;
- i) scavi, rinterri, muri di sostegno e rilevati in genere, fontane, acquedotti;
- l) cappelle, edicole e monumenti funerari in genere;
- m) abbattimento di alberi in parchi e giardini privati ed in complessi alberati di valore ambientale;
- n) apertura e modifica di accessi privati sulle fronti stradali o su aree pubbliche;

- o) costruzione e trasformazione di vetrine, collocamento di insegne, mostre, cartelli ed affissi pubblicitari od indicatori, lumi, memorie, monumenti, costruzioni di tettoie, pensiline, verande o tende all'esterno dell'edificio, anche provvisorie, in luoghi aperti o prospettanti luoghi pubblici;
- p) esecuzione di manutenzione straordinaria, qualora comporti installazione di ponteggi o scale mobili o ponti volanti;
- q) installazioni di condutture elettriche, telefoniche etc. realizzate anche da parte di privati, nei suoli pubblici e privati e negli esterni di edifici esistenti;
- r) rivestimenti, decorazioni e tinteggiatura di edifici.

ART. 3

Opere non soggette a licenza edilizia - opere soggette ad autorizzazioni.

1- Non sono soggette a licenza:

- a) le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da "amministrazioni statali. Tali Amministrazioni comunque devono depositare presso il Sindaco, prima dell'inizio di qualsiasi opera, la prova dell'accertamento di cui agli artt. 29 e 31 comma 2° della vigente legge urbanistica;
- b) le opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune;
- c) le opere e la installazione per la segnaletica stradale orizzontale e verticale, in applicazione del Codice delle strade;
- d) le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione che non interessino parti di edifici preesistenti in vista delle strade o piazze pubbliche purché non riguardino edifici tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089;
- e) le opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, ordinate dal Sindaco, *per evitare imminenti pericoli o danni, come l'obbligo per il proprietario di dare immediata esecuzione e di presentare sollecitamente la domanda di licenza edilizia.*

2 - Non sono esenti da licenza edilizia:

- a) i lavori richiesti dall'autorità giudiziaria o da urgenti ed imprevise ragioni di sicurezza e di igiene;
- b) opere provvisorie o di costruzioni di tetti o di steccati per cantieri edilizi su aree private;
- c) sondaggio del terreno, esclusa la palificazione.

Tali opere e lavori possono essere iniziati prima del rilascio della licenza edilizia fermo restando l'obbligo della stessa di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Chi inizia i suddetti lavori ne assume piena responsabilità circa la conformità delle opere alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dovrà presentare al Sindaco la domanda specificandosi in essa, tra l'altro, i lavori ai quali si è dato corso o si intende dare immediato corso, con l'esplicita dichiarazione e l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni che venissero impartite con licenza, o in caso di diniego della stessa, ridurre in pristino stato.

E' responsabile il proprietario assieme al direttore dei lavori e all'assuntore dei lavori delle opere e lavori eseguiti.

3 - Sono soggette ad autorizzazioni secondo le leggi e disposizioni vigenti:

- a) le lottizzazioni di terreno a scopo edificatorio;
- b) i cambiamenti di destinazione d'uso di zona e dei tipi edilizi nei limiti consentiti dallo strumento urbanistico vigente;
- c) i depositi su aree scoperte;
- d) le occupazioni di suolo pubblico.

ART. 4

Progettisti, costruttori e direttori dei lavori.

La progettazione e la direzione dei lavori di fabbricati deve essere effettuata da tecnici specializzati in materia edilizia, nello ambito delle rispettive competenze e regolarmente iscritti negli Albi professionali.

63
38
25
2/4

Il costruttore, specialmente per quanto riguarda le strutture in cemento armato, deve essere debitamente abilitato o avvalersi di un tecnico che possa assumersi la responsabilità inerente l'esecuzione delle opere.

ART. 5

Domanda di licenza edilizia, requisiti.

La domanda di licenza, compilata in competente carta da bollo, deve essere diretta al Sindaco.

Ove la licenza sia richiesta dal proprietario dell'area edificatoria, la domanda deve contenere le generalità, il domicilio e la firma dello stesso e del progettista.

Se il richiedente non è proprietario dell'area edificatoria, la domanda deve contenere oltre le generalità, il domicilio e la firma dello stesso e del progettista, anche l'assenso del proprietario dell'area.

Per le aree edificatorie appartenenti a persone giuridiche la domanda di licenza deve essere avanzata dagli organi che ne hanno la legale rappresentanza.

Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

- l'impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio,
- le leggi vigenti e le norme di attuazione del P. di F.
- l'elezione di domicilio nel Comune da parte del proprietario;
- l'impegno di comunicare, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, il nome del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente e di denunciare in corso di lavori ed entro gli otto giorni dall'avvenimento, eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, della decadenza di ufficio della licenza.

ART. 6

Allegati alla domanda di licenza edilizia. Prescritti

La domanda di licenza edilizia deve essere corredata da:

- 1) scheda (Allegato A), contenente i dati base necessari alla progettazione;
- 2) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato in data non anteriore a 6 (sei) mesi;
- 3) corografia in scala non inferiore a 1:2000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente;
- 4) planimetria della località, in rapporto non inferiore a 1:500 con le indicazioni delle proprietà confinanti la precisa ubicazione dell'opera da eseguirsi, le quote planimetriche e altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati circostanti, anche accessori, le distanze rispetto a quest'ultimi, gli estremi catastali dell'immobile, lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive, e la larghezza delle strade adiacenti;
- 5) planimetria del lotto in rapporto non inferiore ad 1:200, con la indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle aree per il parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati e quanto altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera e il suolo circostante, sia esso pubblico che privato;
- 6) disegni, normalmente in rapporto 1:100, delle piante, della copertura dell'opera se di notevole interesse, e almeno di una sezione verticale quotata in corrispondenza dell'edificio nella direzione della linea di massimo sviluppo o in corrispondenza della scala, dei prospetti completi di riferimento agli edifici circostanti al terreno e alle sue eventuali modifiche prima o dopo la prevista sistemazione;
- 7) rilievo quotato delle piante, prospetti e sezioni degli edifici, nel caso in cui questi devono comunicare con l'opera progettata;
- 8) relazione tecnica;

Eventuale
9) documentazione fotografica dello stato di fatto e, se richiesti, plastici e quanto sia ritenuto necessario per l'esame dell'opera,

Ogni disegno di pianta deve essere quotato nelle principali dimensioni; devono essere indicate le strutture portanti, gli spessori dei muri e i lati esterni, le destinazioni d'uso di tutti i locali e la relativa rete di fognatura (pozzetti di ispezione, caditoie, fosse settiche etc.).

Nel disegno della sezione devono essere riportate le altezze dei singoli piani (da pavimento a pavimento e da pavimento al soffitto) e quelle totali dell'edificio, gli sporti delle parti aggettanti, i colmi e le parti al di sopra della linea di gronda, se abitabili.

Per gli edifici costituiti da ripetizione di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200 correlate da piante tipo delle singole cellule nel rapporto 1:50.

Nel caso di divergenze fra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche.

Nei progetti di risanamento conservativo o restauro o di trasformazione, è di obbligo il rilievo quotato in scala 1:100 della parte esistente, relativo alle piante, sezioni e prospetti, con documentazione fotografica a completamento dei punti precedenti.

Saranno indicate in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere.

Gli elaborati, di cui uno bollato a norma di legge, devono essere riuniti in un'unica tavola o più tavole numerate, presentati in copie riprodotte e piegate secondo il formato UNI.

Tutte le tavole presentate a corredo del progetto e la relazione illustrativa, devono essere firmate in forma leggibile dal progettista, il quale deve apporvi anche il proprio timbro indicante l'appartenenza all'Albo professionale.

Gli elaborati di cui ai precedenti punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9, da

presentare a corredo della domanda sono specificati nella tabella B allegata, secondo la categoria di opere per cui si chiede la licenza edilizia.

Per le opere la cui approvazione si esaurisce nell'ambito comunale sono necessarie tre copie, per le opere la cui approvazione non si esaurisce nell'ambito comunale, sono necessarie cinque copie.

➤ Prescrizioni da osservare per i progetti:

La domanda di licenza edilizia deve essere accompagnata, a seconda dei casi, oltre che dai documenti indicati nel precedente articolo, da quanto qui di seguito indicato:

- a) nulla-osta del comando provinciale dei VV.FF. allorché si tratti di progetti di teatri, cinematografi, ed altri luoghi di pubblico ritrovo, stazioni di servizio automobilistico, chioschi per distribuzione carburante etc.
- b) idonei documenti comprovanti le ottenute deroghe, se ammesse, agli obblighi delle osservanze di zona.
- c) nulla-osta dell'Amministrazione competente per le costruzioni da eseguire fuori del centro abitato, lungo i margini rispettivamente delle strade statali e provinciali nelle zone a vincolo.

Analogo nulla-osta occorre per gli allacciamenti ed innesti delle strade private a quelle pubbliche anzidette, delle fogne, acquedotti etc.

- d) dichiarazione dalla quale risulti la struttura dell'opera da eseguire: se non sono previste strutture portanti in cemento armato (telai), il progettista dovrà rilasciare esplicita dichiarazione in tal senso;

~~e) ricevuta dell'avvenuta presentazione della denuncia agli effetti dell'applicazione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione;~~

e) Nulla-osta del fisco civile in sens. della legge 25/11/1962
n. 1684, 1^a

~~f) dichiarazione relativa al valore dell'area sulla quale si vuole edificare, se prevista, e di quella che sarà considerata accessoria alla costruzione stessa a norma della legge 5/3/1963 n° 246.~~

~~Per il caso indicato alla lettera e) quanto previsto viene presentato prima dell'affettivo inizio dei lavori.~~

ART. 7

Procedura per la presentazione della domanda

La domanda di licenza edilizia, corredata dai documenti di cui all'articolo precedente, deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale, dopo aver controllato che i documenti a corredo sono tutti quelli elencati nella domanda, rilascia al nominativo del richiedente apposita ricevuta con indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda, desunto dal registro di iscrizione e la data di ricevimento.

~~L'Amministrazione comunale rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al proprietario dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e tutti gli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda.~~

ART. 8

Procedura per l'esame dei progetti e pareri

Le domande di licenza edilizia vengono esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

Qualora sia necessaria, durante l'iter di esame, la richiesta di chiarimenti o la presentazione di altri elaborati, l'iter viene interrotto, previa comunicazione scritta al titolare della domanda; la pratica integrata viene protocollata con un nuovo numero d'ordine e inizia nuovamente l'iter dalla data di presentazione dei suddetti chiarimenti o elaborati.

Qualora si renda necessario richiedere una ulteriore documentazione, l'iter resta sospeso per un periodo non superiore a 90 giorni.

Scaduto inutilmente tale periodo di tempo, la domanda presentata cessa di avere qualsiasi effetto.

Tutti i progetti devono essere sottoposti obbligatoriamente allo esame:

- dell'Ufficiale Sanitario, per quanto di sua competenza;
- del Veterinario Comunale limitatamente ai fabbricati destinati allo esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria;
- dell'Ufficio Tecnico Comunale, ove esista per l'osservanza delle norme urbanistiche in vigore, per l'osservanza delle norme del presente regolamento edilizio, per la verifica delle caratteristiche dell'ubicazione (quote piano-altimetriche, allineamenti, distanze, ecc.), per la verifica delle caratteristiche e possibilità tecniche degli allacciamenti alle fognature o altri sistemi di scolo e per la verifica dell'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o del relativo impegno del richiedente di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle opere oggetto della licenza;
- della Commissione edilizia per il parere di competenza.

Per le aree, gli edifici e le opere soggette a speciali leggi o regolamenti comunali, provinciali o statali, devono essere preventivamente esibiti dai richiedenti i relativi permessi od autorizzazioni degli organi competenti.

Nessun lavoro, tra quelli per i quali necessita la licenza edilizia, può essere iniziato prima che la stessa sia stata rilasciata e consegnata al richiedente, salvo i casi speciali di cui all'art. 3 punto 2 del presente Regolamento.

P R E S C R I Z I O N I E D A T I
D I P R O G E T T O

ZONA OMOGENEA ART.....DELLE NORME
SUPERFICIE DEL LOTTO mq.....
DESTINAZIONE D'USO
VANI UTILI
SERVIZI
ACCESSORI (art. 23 delle norme)

PARAMETRI (art. 67 R. E.)		DI PROGETTO	PRESCRITTI
cubatura			
superficie coperta			
parcheggi (art. 70 R. E.)			
altezza del fabbricato	lato nord		
	lato est		
	lato sud		
	lato ovest		
numero dei piani abitabili			
lunghezza max dei prospetti			
spazi interni agli edifici			
distanze (dai confini, dai fabbricati, dalla strada e dalle zone F)	lato nord	da.....ml.....	
	lato est	da.....ml.....	
	lato sud	da.....ml.....	
	lato ovest	da.....ml.....	

IL PROPRIETARIO

IL PROGETTISTA

.....

.....

A L L E G A T O A

OPERE SOGGETTE A
LICENZA EDILIZIA

n. d'ordine art. 2	scheda allegato A	estratto aut. di mappa	corografia	planimetria della località (a)	planimetria del lotto	disegni				relazione tecnica	form. fotografica	dichiarazione sulla struttura dell'op.	R.O. del V.V.FF.	M.O. Soprint.	M.O. MAS. Provi.	dichiarazione dell'area	documentazione all'art. 19
						piante	sezioni	tr. metri	rilievo quotato degli edifici								
a	Opere di urbanizzazione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			● ₁	● ₄	
b ₁	Nuove costruzioni a carattere residenziale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			● ₁	● ₄	
b ₂	Nuove costruzioni (sostituzioni)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		● ₃		● ₄	
b ₃	Nuove costruzioni (a usq pubblico) (+)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ₂		● ₁	● ₄	
c	Ampliamenti, sollevazioni, ricostruzioni anche parziali etc. (trasformazione conserv.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		● ₃		● ₄	
d ₁	Trasformazioni interne, ripristini dei fabbricati etc.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		● ₃		● ₄	
d ₂	Risarcimento conservativo (restauri e consol.)		●											● ₃			
e	Modifiche di destinazione d'uso																
f	Demolizioni	●	● ₃	● ₃	●	●	● ₃	● ₃	●	●	●	●		● ₃			
g	Modifiche nell'ubicazione		●	●													
h	Costruzioni, restauri, ampliamenti, cancellazioni e ricostruzioni di: mura di cinta, cancellate, recinzioni, proiezioni, arredi di uso pubblico, piazze, parcheggi, etc.				●	●	●	●	●	●	●	●					
i	Colli, pietre, muri di sostegno, rilievi in genere, forature, accecati etc.		● ₄														
l	Cappelle, edicole e monumenti funebri in genere				●	●	●	●	●	●	●	●					
m	Abbattimenti di alberi in parchi e giardini privati e in comune si alberati di valore ambientale		●												● ₃		
n	Aperture e modifiche di accessi privati sulle fronti stradali o su aree pubbliche		●														
o	Costruzione o trasformazione di vetrine, allungamento di insegne, cartelli ed altri pubblicitari o indicatori, lami, monumenti, costruzioni di tettoie etc.		● ₄														
p	Manutenzione straordinaria, installazioni di ponteggi, opere elettriche etc.			●													
q	tinteggiature																

art. 71

1. Sostituire un unico grafico con quello del D. 10. (+) con i segni (+) e (-) nel rubricato.

2. Fuori del territorio comunale, gli interventi previsti nel P. di C. 44 F.

3. Per edifici commerciali, industriali, attrezzature pubbliche, magazzini, attrezzature scolastiche, alberati etc.

4. Per imponenti di interesse storico, artistico o ambientale.

Se richiesta dal Comune.

5. Dichiarazione attestante la struttura dell'opera può essere riportata anche nella relazione tecnica.

CAPO III

ESAME DELLA DOMANDA DI LICENZA EDILIZIA
COMMISSIONI E DETERMINAZIONI DEL SINDACO

ART. 9

Sindaco e commissione edilizia

Al Sindaco compete di rilasciare le licenze ^{edilizie} ~~per la costruzione~~ di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Il Sindaco per il rilascio delle licenze deve sentire il parere della Commissione edilizia.



~~In aggiunta al parere della predetta Commissione, il Sindaco può interpellare qualunque altro corpo consultivo, commissione od ufficio specializzato in materia di lavori e costruzioni.~~

ART. 10

Commissione edilizia - composizione e durata

E' istituita la Commissione Edilizia Comunale, composta:

1) quali membri di diritto:

- Sindaco o Assessore da lui delegato, in qualità di presidente;
- Assessore all'edilizia o chi esplica tali funzioni;
- Ufficiale Sanitario, o suo delegato;
- Comando Provinciale dei VV. FF. o suo delegato;

2) quali membri elettivi:

- due tecnici qualificati, di cui uno almeno architetto o ingegnere civile e l'altro geometra, designati dal Consiglio Comunale;
- tre persone residenti nel Comune, designate dal Consiglio Comunale, particolarmente esperte dei problemi sociali, urbanistici ed edilizi locali.

Esercita le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto a voto, il Segretario Comunale o un impiegato del Comune, all'uopo designato dal Sindaco.

Partecipa alle adunanze, senza diritto a voto, il tecnico comunale, ove esista.

I Commissari di nomina consiliare durano in carica due anni.

*Sindaco può dissentire dal parere della Commissione, con provvedimento motivato; nel caso in cui il dissenso della luogo al rilascio della licenza, in questa dovrà essere annotato il parere difforme della Commissione.
Il sindaco, prima di decidere sulla richiesta di licenza, può anche*

possono essere rieletti.

Il Commissario di nomina consiliare che cessa dall'ufficio prima della scadenza del biennio, viene sostituito sempre mediante nomina consiliare ed il sostituito resta in carica fino al compimento del biennio per il quale era stato nominato il Commissario sostituito.

I Commissari di nomina consiliare decadono dalla carica quando risultino assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

La decadenza, su richiesta del Presidente, è dichiarata dal Consiglio Comunale che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto.

Ai commissari è attribuito un gettone di presenza stabilito da apposita delibera consiliare, se il Consiglio Comunale lo riterrà opportuno.

Ai Commissari di nomina consiliare, residenti fuori del territorio del Comune, oltre al gettone di presenza, viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio.

ART. 11

Attribuzione della Commissione Edilizia - Verbali di adunanza

La Commissione Edilizia deve esprimere il proprio parere consultivo:

- su tutti i progetti di lavori per la cui esecuzione è necessaria la licenza edilizia;
- sui piani urbanistici ed edilizi e loro varianti;
- sulle lottizzazioni di aree;
- sull'interpretazione, applicazione ed eventuali proposte di modifica del presente Regolamento;
- sull'inserimento nel territorio di qualsiasi opera che possa comunque modificarlo;
- su ogni altra questione interessante l'edilizia e l'ornato pubblico;
- su questioni attinenti alle pubbliche affissioni.

I pareri espressi dalla Commissione Edilizia sono obbligatori ma non vincolanti.

Detti pareri dovranno essere sempre menzionati nei provvedimenti adottati e riportati nei processi verbali delle adunanze in apposito registro.

I processi verbali devono contenere la motivazione, i voti riportati favorevoli, contrari, astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto del parere dato e devono essere controfirmati dal Presidente, e dal Segretario.

Il registro contenente i pareri sarà vidimato all'inizio di ogni anno dal Presidente, previa numerazione di esso pagina per pagina.

ART. 12

Adunanze della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia si riunisce nella residenza municipale ordinariamente un volta al mese ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

La Commissione è convocata dal Presidente con invito scritto.

Per la validità delle adunanze devono intervenire almeno la metà dei membri, tra i quali il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il gruppo che si è espresso secondo il voto del Presidente della Commissione.

Relatore dei progetti è sempre il Tecnico Comunale, ove non esista, il Presidente designa tra i commissari di volta in volta i vari relatori sui singoli progetti.

La Commissione ha facoltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame.

I Commissari non possono presenziare all'esame ed alla votazione dei progetti da essi elaborati od alla esecuzione dei quali siano comunque interessati.

Dell'osservanza di questa prescrizione deve esserne fatto esplicito riferimento a verbale.

Del parere della Commissione Edilizia il Segretario riferisce sommariamente sull'incarto relativo ad ogni domanda esaminata ed appone sul relativo progetto la dicitura "ESAMINATO dalla Commissione Edilizia..." completando con la data e la firma del Presidente e di un Commissario di volta in volta designato. * (1)

ART. 13

Determinazioni del Sindaco sulla domanda

1 Il rilascio della licenza edilizia è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione comunale di realizzarle nel successivo triennio o all'impegno del privato costruttore di eseguire tali opere a proprie spese contemporaneamente alla costruzione oggetto della licenza.

2 Il rilascio della licenza nell'ambito dei singoli lotti di una lottizzazione è subordinata all'impiego del lottizzante all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi contemporaneamente alla costruzione oggetto della licenza.

3 La licenza invece, non può essere subordinata alle opere di urbanizzazione nelle zone rurali per costruzioni al servizio dell'agricoltura, ovvero destinate alla ~~condizione~~ di fondi. * (2)

Il rilascio della licenza è altresì subordinato alla consegna all'Ufficio Tecnico Comunale di:

- ricevute attestanti l'avvenuto pagamento delle quote a favore delle casse di previdenza pre professionisti ed analoghe provvidenze;
- ricevuta dell'avvenuta denuncia alla Prefettura delle opere in c.a.

La licenza edilizia viene notificata al richiedente, corredata da una copia dei disegni approvati e debitamente vistati.

Il rilascio della licenza edilizia non esonera l'interessato dall'obbligo di attenersi alle leggi ed ai regolamenti in materia, sotto la propria responsabilità e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia, viene data notizia al pubblico mediante affissione per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, nell'Albo pretorio del comune, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.

L'affissione non fa decorrere i termini per la impugnativa.

Chiunque può sempre prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto, domanda, disegni e verbali della Commissione Edilizia e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di legge, dei regolamenti e con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

La determinazione del Sindaco sulla domanda di licenza deve essere notificata all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa o da quella di ricevimento di documenti aggiuntivi richiesti ai sensi dell'art. 8.

Scaduto il termine di 60 (sessanta) giorni senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto, ma non può comunque dare inizio ai lavori.

ART. 14

[REDACTED]

La licenza edilizia è nominativa.

Gli eredi o aventi causa dal titolare della licenza possono chiedere la variazione dell'intestazione della licenza ed il Sindaco, una volta accertatane la legittimità, provvede alla relativa variazione senza adire la Commissione Edilizia.

Resta stabilito che in conseguenza della variazione predetta non

si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per la licenza originaria.

ART. 15

Validità, decadenza della licenza edilizia

La licenza ha la validità di mesi 12; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato, entro lo stesso termine predetto, può presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo.

Il rinnovo può essere accordato per un periodo non superiore ai 12 mesi, su parere della Commissione Edilizia.

La decadenza della licenza si verifica quando le opere di cui alle lettere c) d) e) f) g) h) i) l) m) o) p) q) r) del precedente art. 2 non siano ultimate nel termine di 18 (diciotto) mesi consecutivi dalla data di inizio, e quelle di cui alle lettere a) e b) del precisato articolo 2 non siano ultimate nel termine di 36 (trentasei) mesi consecutivi dalla data di inizio, salvo diversa prescrizione speciale fissata in sede di rilascio della licenza edilizia originaria.

La decadenza della licenza si verifica, inoltre, nell'ipotesi prevista dall'art. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 penultimo comma sostituito all'art. 10 della legge ~~11/11/65~~ **6/8/67 n. 765**

ART. 16

Revoca ed annullamento della licenza edilizia

La licenza edilizia decade di diritto col decorso del termine della sua validità.

La licenza edilizia può essere revocata, quando risulti ottenuta in base a disegni e progetti alterati, non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente al momento dell'inizio della costruzione o in contrasto con le norme del P. di F..

La revoca della licenza può essere disposta anche nei casi in cui si costruisse in difformità del progetto e delle prescrizioni imposte o si perseveri nelle inosservanze o difformità malgrado che il

costruttore sia diffidato . . .

La revoca è imposta dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, con provvedimento motivato.

Quando intervenga il decreto di annullamento ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, si applicano le disposizioni dell'art. 6 della legge stessa.

I provvedimenti eventuali di sospensione e quelli di demolizione nei casi previsti dai surrichiamati artt. 7 e 6 della legge 6 agosto 1967, n. 765, vengono resi noti al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio del Comune, ove resteranno affissi per tutto il tempo occorrente alla completa attuazione di essi.

ART. 17

Poteri di deroga

I poteri di deroga alle norme del programma di fabbricazione e del regolamento edilizio, nelle varie zone possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico e subordinatamente al nulla osta della ~~Commissione Provinciale~~ ^{autorità comunale competente} ~~ca Regionale, nonché della Soprintendenza ai Monumenti (art. 2 della legge 21/12/1955 n. 1357)~~ da richiedersi a cura del Comune.

L'autorizzazione di deroga è accordata dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, previa delibera del Consiglio Comunale e approvazione da parte della C.P.A. e dopo il nulla osta di cui sopra.

Salvo le specifiche norme a riguardo, generalmente le deroghe potranno rivolgersi nella zona d'intervento:

- all'altezza maggiore di quella consentita dalla larghezza stradale e dai confini;
- alla superficie coperta;
- al distacco dai confini, che potrà essere minore di quello stabilito.

Non sono derogabili le norme relative all'altezza assoluta del

fabbricato e agli indici volumetrici.

E' consentito il potere di deroga alle destinazioni d'uso di zona e dei tipi edilizi, solo per gli edifici a carattere pubblico.

ART. 18

Varianti al progetto.

Gli interessati possono presentare i relativi elaborati di varianti al progetto che seguiranno lo stesso iter di approvazione del progetto originario.

La determinazione del Sindaco sul progetto di variante non modifica in alcun modo i termini di validità e di decadenza del progetto originario.

La presentazione di varianti è ammessa anche ad opera iniziata.

Il progetto originario conserva la propria validità ed efficacia ad ogni conseguente effetto qualora il Sindaco, entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto di variante, non adotti alcuna determinazione in merito.

La ripresa dei lavori, in conformità del progetto originario, esplicita la rinuncia alla variante stessa.

CAPO IV

ESECUZIONE DELLA LICENZA

ART. 19

Inizio dei lavori, punti di linea e di livello, attacchi, fognatura e acquedotto.

Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori deve essere chiesto per iscritto al Comune che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali ed i punti di presa dell'acquedotto, ove questi esistano.

Entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta l'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto ad effettuare tali adempimenti. In caso di inadempienza il privato potrà mettere in mora l'Amministrazione e, trascorsi altri 60 gg. potrà comunicare a mezzo raccomandata di iniziare i lavori stessi.

Le determinazioni di cui al comma 1 vengono effettuate a spesa del richiedente che è tenuto, altresì, a fornire il personale ed i mezzi necessari.

Delle suddette determinazioni si redige apposito verbale in doppio esemplare, firmato dalle parti.

In tale occasione e nel medesimo verbale il titolare della licenza edilizia deve dichiarare la data di effettivo inizio dei lavori.

ART. 20

Comunicazioni del titolare della licenza edilizia, del direttore dei lavori e del costruttore.

Il titolare della licenza edilizia, entro 10 (dieci) giorni dall'inizio dei lavori, deve comunicare al Comune il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori nonché il nominativo e la residenza del costruttore.

Il direttore dei lavori ed il costruttore a loro volta, anche mediante atti separati, deve comunicare al Comune, sempre prima dello inizio delle opere, l'accettazione dell'incarico rispettivamente in-

no affidato.

Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al Comune con le modalità di cui sopra.

ART. 21

Ordine di cantiere

Il cantiere in zona abitata prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici deve essere cintato o mantenuto libero da materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori ed organizzato con segnalazioni di pericolo e d'ingombro diurne (bende bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rinfrangenti ed integrazioni di illuminazione stradale, provvedute e gestite dal costruttore che ne è responsabile.

Il cantiere deve essere provvisto di tabella decorosa e visibile con l'indicazione dell'opera ed i nomi e cognomi del titolare della licenza, del progettista, del direttore dei lavori, del calculatore delle opere in cemento armato, del costruttore e dell'assistente.

In cantiere devono essere conservate la licenza edilizia e la copia dei disegni approvati, a disposizione dell'autorità comunale e statale.

ART. 22

Occupazione temporanea e concessione di suolo pubblico

Nel caso di necessità di occupazione di suolo pubblico, deve essere fatta separata domanda al Sindaco, con l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere, per ottenere la concessione temporanea per la durata presunta dei lavori. La concessione è rinnovabile di sei mesi ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino, sia di terrazzamento sia di pavimentazione o vegetazione, allo scadere della concessione oppure in caso di prolungata sospensione dei lavori.

Trascorsi novanta (90) giorni dell'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il predetto deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno.

ART. 23

Visite di controllo, termini e modalità

Il titolare della licenza edilizia nei casi di nuove costruzioni, ampliamenti, sovraelevazioni, sostituzioni anche parziali di edifici, è tenuto ad effettuare comunicazione per iscritto al Sindaco:

- all'inizio dei lavori, per il controllo dei punti fissi di linea e livello;
- alla copertura dell'edificio, per l'accertamento della rispondenza della volumetria generale dell'edificio rispetto a quella di progetto;
- alla fine dei lavori per le verifiche finali;

In tutti gli altri casi il titolare della licenza edilizia è tenuto ad effettuare comunicazione per iscritto al Sindaco:

- all'inizio dei lavori;
- alla fine dei lavori;

Le visite da parte dei servizi comunali possono avvenire entro i seguenti termini computati a partire dalla data delle rispettive comunicazioni:

- 10 giorni per l'inizio dei lavori;
- 20 giorni per la copertura dell'edificio;
- 30 giorni per la fine dei lavori.

Il titolare della licenza deve fornire mano d'opera, strumenti e mezzi necessari per l'effettuazione della verifica.

Per ogni visita si redige apposito verbale in duplice copia di cui una deve rimanere in cantiere.

La mancata visita da parte dei servizi comunali non esime il

titolare della licenza edilizia, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori dalle loro responsabilità circa l'inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come dalle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

ART. 24

Norme particolari per i cantieri edili

Si richiamano espressamente:

- le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza delle opere provvisorie, dei mezzi di opera di qualsiasi tipo, dell'uso dell'energia elettrica, e dei combustibili e dei macchinari;
- le norme riguardanti la prevenzione degli incendi;
- l'obbligo a termine di legge, della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici ed artistici durante i lavori di demolizione e di sterro;
- la responsabilità relativa ai danni e molestia a persone e cose pubbliche e private in dipendenza dei lavori.

I competenti Uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli, e collaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari e, in caso di recidiva, chiedere la sospensione del lavoro e la chiusura del cantiere, secondo le modalità di legge.

CAPO V

AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA' E DI AGIBILITA'

ART. 25

Opere soggette a licenza di abitabilità e di agibilità

Per gli edifici nuovi o trasformati destinati all'abitazione, ad esercizi industriali o commerciali, allo spettacolo e comunque al ricevimento ed alla permanenza di persone o di derrate alimentari o sostanze pericolose, ricovero di animali, etc. è necessaria la licenza di abitabilità e di agibilità prima che ne sia in qualsiasi modo iniziato l'uso. Ogni strasgressione è punita ai sensi di legge.

ART. 26

Domanda e procedura per la licenza di abitabilità e di agibilità

Il titolare della licenza edilizia per ottenere la licenza di abitabilità o di agibilità deve indirizzare al Sindaco apposita domanda in carta da bollo, quando i lavori siano stati ultimati e ne sia stato effettuato il collaudo statico.

La visita di controllo viene effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda, e da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e da parte dell'Ufficio Sanitario.

Il titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori dovranno essere avvertiti a mezzo di apposita comunicazione e potranno essere presenti.

L'Ufficio Tecnico Comunale verifica la corrispondenza tra il progetto autorizzato e le opere eseguite, l'Ufficiale Sanitario verifica la corrispondenza dei locali e degli impianti alle norme igieniche vigenti, nonché la presenza o meno di cause di insalubrità.

La licenza di abitabilità o di agibilità, viene rilasciata dal Sindaco entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda, qualora non sussistano impedimenti, e dopo che il titolare della licenza abbia provveduto al pagamento dei diritti comunali e

della tassa di concessione governativa.

ATR. 27

Opere di proprietà della pubblica Amministrazione

Per quanto concerne l'abitabilità dei fabbricati di proprietà della pubblica Amministrazione, si fa riferimento alla circolare del 25 ottobre 1956, n.123, del Ministero delle Finanze.

TITOLO II

27

PRESCRIZIONI EDILIZIE - IGIENICO-EDILIZIE //

ANTINCENDIO - DIVERSE 21

CAPO I 29

ELEMENTI DI ABITABILITA' 19

ART. 28 28

Classificazione dei locali 19

1) A: locali abitabili

Sono locali di abitazione quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone.

A. I. - Soggiorni, pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia collettiva che individuale;

- uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici.

A. 2. - negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunioni, sale da gioco, palestre;

- laboratori scientifici, tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;

- officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio e relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;

- parti di automezze non destinate al solo posteggio delle macchine ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggio, controlli, vendite;


- magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.

2) S: locali accessori

Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni.

S. I. - Servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale o collettiva, nei complessi scolastici e di lavoro.

S. 2. - a) scale che collegano più di due piani;



- b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq.
 - b) cantine e depositi in genere a servizio delle abitazioni;
 - c) autorimesse di solo posteggio;
 - d) salette di macchinari che necessitano di avviamento o di scarsa sorveglianza (centrali termiche, elettriche);
 - e) lavanderia, stenditoi, e legnaie;
- S.3.
- a) disimpegni inferiori a 10 mq.
 - b) ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq.
 - b) vani scala colleganti solo due piani;
 - c) salette macchine con funzionamento automatico, salvo le particolari norme degli Enti preposti alla sorveglianza di impianto e gestione.

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio dell'Amministrazione su parere della Commissione Edilizia.

ART. 29 28 LOCALI h = 2.20

Caratteristiche dei locali 19

Tutti i locali di cat. A) devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni. Le finestre devono distribuire regolarmente la luce nell'ambiente. Il rapporto tra la superficie della finestra e del pavimento deve essere non inferiore ad 1/8.

Le dimensioni minime dei locali devono essere:

- lineari planimetriche ml. 2,10;
- superficiali mq. ^{8,50} (con l'eccezione di quelli destinati a negozi, di mq. 30);
- cubiche mc. 25

L'altezza minima dei locali di cat. A.1, senza che ciò possa portare diminuzione alla cubatura sopra indicata, può essere consentita in metri 2,80 netta; per la categoria A.2 deve essere pari almeno metri 3,20.

Per i locali di categoria S, il rapporto tra superficie delle finestre e quella dei pavimenti deve essere non inferiore a 1/12; in nessun caso la dimensione minima della finestra può essere minore di mq. 0.4.

Le dimensioni minime dipendono dalla particolare attribuzione dei locali, l'altezza minima consentita è di mt. 2,40, con la eccezione dei locali destinati a cantina o garage, per i quali l'altezza minima può essere consentita fino a mt. 2,20.

~~Le~~ ~~dimensioni~~ ~~minime~~ ~~dipendono~~ ~~dalla~~ ~~particolare~~ ~~attribuzione~~ ~~dei~~ ~~locali~~, l'altezza minima consentita è di mt. 2,40, con la eccezione dei locali destinati a cantina o garage, per i quali l'altezza minima può essere consentita fino a mt. 2,20.

~~Le~~ ~~dimensioni~~ ~~minime~~ ~~dipendono~~ ~~dalla~~ ~~particolare~~ ~~attribuzione~~ ~~dei~~ ~~locali~~, l'altezza minima consentita è di mt. 2,40, con la eccezione dei locali destinati a cantina o garage, per i quali l'altezza minima può essere consentita fino a mt. 2,20.

I locali di cat. S.1 non possono avere accesso diretto da locali di cat. A se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità edilizia (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc.) con più servizi igienici, di cui almeno uno deve avere le caratteristiche precedenti e gli altri l'accesso da locali cui sono specificatamente attribuiti.

ART. 30 28

Impianti speciali 23

Nei casi di adozione di impianti di areazione, oppure di aria condizionata, la cui esecuzione dovrà essere affidata a ditta specializzata, l'Amministrazione, su parere dell'Ufficiale Sanitario, può caso per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle precedenti per i locali di cat. A) ed S.

Il rilascio della licenza di abitabilità dei locali è subordinato al collaudo dell'impianto effettuato dall'Ufficiale Sanitario.

In casi particolari, possono essere consentite canne interne di ventilazione soltanto per i locali di cat. S. aperte in sommità e in basso, a creazione di tiraggio naturale. Esse comportano almeno una tubazione di richiamo d'aria per i locali da ventilare.

Tali canne di ventilazione possono essere ammesse solo previa

parere dell'Ufficiale Sanitario per particolari tipi di edifici e previa verifica in sede di progetto delle caratteristiche costruttive e di dimensionamento.

ART. 31 28

hm = 2,20

Soffitti inclinati 23

Nel caso di soffitti non orizzontali, per la determinazione dell'altezza minima consentita, viene assunta la media delle altezze che deve essere almeno uguale ai minimi consentiti e con un minimo assoluto di m. 2,20 per i locali di cat. A).

ART. 32 28

Piani interrati 24

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere utilizzati per la destinazione di categoria A1 o A2, che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti ai magazzini, autorimesse e simili, purché vengano rispettate tutte le norme specifiche vigenti e siano assicurati un sufficiente ricambio d'aria ed un idoneo smaltimento delle acque.

ART. 33 28

Piani seminterrati 25

Eventuali locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o del terreno circostante l'edificio, possono essere utilizzati per destinazione di categoria A2, purché, la quota del soffitto sia in media m. 1.20 più alta della quota del marciapiede, esista un'intercapedine con cunatta più bassa del pavimento e con larghezza pari ad un terzo della sua altezza, vi sia il pavimento posto su di un vespaio areato e la falda freatica e la quota di massima piena della fognatura di scarico risultino, attraverso una relazione con calcoli ed elaborati da sottoporre al parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, al di sotto

del piano di posa del vespaio.

L'Amministrazione si riserva di esaminare deroghe eventuali a fabbricati compresi nelle zone residenziali A e B di cui agli articoli 18 e 19 delle norme di attuazione, sotto particolari condizioni da stabilire caso per caso.

ART. 34

Piani terreni

I piani risultanti, a sistemazione ultimata, totalmente al di ^{Sopra} ~~di~~ del livello delle aree circostanti il fabbricato, se privi di sottostante piano seminterrato, possono essere utilizzati per destinazione di categoria A1 e A2; essi saranno rialzati ^{d' almeno 50 cm} rispetto al piano di campagna e realizzati con pavimenti opportunamente isolati dal terreno (art. 38 del presente Regolamento).

Per la categoria A1 i pavimenti saranno sempre su solaio distaccato dal suolo e lo spazio tra solaio e terreno sarà opportunamente areato con griglie di adeguata dimensione.

ART. 35

Piani abitabili

Sono piani abitabili quelli in cui si trovano i locali di categoria A1, locali di categoria A2 ed S1.

Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali di categoria S2 o S3, anche se gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di cat. A1 e A2 appartenenti a piani abitabili sovrastanti e sottostanti ed a condizione che tale espansioni non eccedano $1/3$ della superficie complessiva del piano superiore o inferiore.

ART. 36

Sottotetti

h_{max} = 2,20

I vani sotto le falde dei tetti, comprese le intercapedini di isolamento delle coperture, non debbono avere altezze medie eccedenti 1 m. 2,20, lucernari di illuminazione, di superficie maggiore di mq. 0,40

e non possono essere utilizzati che come depositi occasionali.

Sono ammessi sottotetti abitabili, a condizione che l'altezza media sia non inferiore ai m. 2.80 con eventuali intercapedini di isolamento. *e che l'isolamento della copertura sia realizzato con camere d'aria o con materiali coibenti tali da assicurare temperature accettabili nei sottotetti.*

In corrispondenza della copertura dei soli volumi tecnici, (vani comando-ascensori - lavanderie - stenditoi -), la consistenza dei quali deve essere commisurata al numero degli alloggi serviti, sono ammessi lucernai di dimensioni maggiori di quelle sopradette.

CAPO II
PRESCRIZIONI IGIENICO - EDILIZIE

ART. 37

Salubrità del terreno

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che abbia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver potuto completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno sul quale s'intende costruire un edificio è umido o esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

ART. 38

Isolamento dell'umidità

Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo.

I locali di categoria A1 ed S1 a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno di fondazione a mezzo di solaio opportunamente arcato con almeno 50 cm. di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento. Per i locali di cat. A2 può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm. di spessore ed il piano di calpestio deve risultare 30 cm. sul piano di campagna, oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedini come nel caso di cui al precedente art. 33.

Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.

I pavimenti dei locali di cat. A2 ed S1 costruiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile.

ART. 39

Isolamento termico

Le murature esterne e le coperture di qualsiasi materiale esse

siano, interessanti locali della categoria A ed S1, devono avere una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di due teste intonacato da ambo le pareti. (K = 1.4)

Anche i tratti di soffitti e di pavimentazione a contatto con l'esterno devono presentare una coibenza analoga. Le pareti divisorie tra i diversi appartamenti devono avere una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di una testa, intonacato da ambo le pareti; (K = 2.2).

ART. 40

Isolamento fonico

96
Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti e nelle riforme sostanziali di fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una protezione contro i rumori che viene di seguito indicata:

a) solai (rumore di calpestio) per edifici di abitazioni a più alloggi.

I solai devono essere costituiti con materiali e spessori tali da assicurare per l'ambiente sottostante un livello massimo di rumore di calpestio (misurato con metodi normalizzati) non superiore a 70 db. per frequenze fra 100 e 3000 Hz;

b) pareti interne (tramezzi). Le pareti divisorie fra appartamenti e quelle fra appartamenti e locali di uso comune (androni, scale ecc.) devono assicurare un assorbimento acustico medio di almeno 45 db. per frequenze fra 100 e 3000 Hz. Per pareti divisorie fra ambienti di uno stesso appartamento si può ammettere un assorbimento minimo di 30 db. per le stesse frequenze;

c) pareti esterne. Per gli edifici fronteggianti strade e piazze i muri perimetrali devono avere un potere fono-assorbente tale da garantire lo assorbimento acustico di 45 db. per le frequenze fra 100 e 3000 hz.

Per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta ed un adeguato spessore di vetri) per attenuare i rumori dallo

esterno.

Per tutti gli impianti tecnici che possono generare e trasmettere i rumori (ascensori, impianti idro-sanitari, impianti di riscaldamento, saracinesche, fognature verticali) devono essere adottati accorgimenti specifici atti ad ottenere l'attenuazione dei rumori ed impedire la trasmissione. In sede di controllo per l'agibilità dei locali, l'Ufficio Sanitario dovrà collaudarne l'efficacia.

Le strutture perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade e piazze, devono essere distaccate mediante giunti elastici od altri dispositivi, dalle pavimentazioni, stradali o da qualunque altra struttura rigida in contatto con esse.

ART. 41

Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

10 Nei fabbricati esistenti, debbono essere apportate le migliorie che risultano indispensabili.

Tali migliorie comprendono la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico areato secondo le norme di cui ai seguenti articoli.

L'Ufficiale Sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti, le unità di abitazioni che non raggiungono a suo giudizio un livello igienico accettabile.

ART. 42

Fabbricati in zona rurale - stalle

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche riportate nel presente regolamento e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori quali ricovero per gli animali, fienili, impianti di depurazione, pozzi, ecc.

Le stalle, in ogni caso, debbono essere costruite isolatamente

dalle abitazioni o quanto meno non possono avere accesso diretto alle medesime.

Dovranno osservarsi, infine, tutte le prescrizioni che l'Ufficio Tecnico Sanitario del Comune dovesse impartire nei singoli casi.

ART. 43

Fogne - allacciamento alle fogne pubbliche - Pozzi neri - Concinaie.

Gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati, a mezzo di tubazioni munite di sifoni ispezionabili a chiusura ermetica, allo innesto della fognatura per le acque nere o, in mancanza di questa, in fosse settiche scaricantesi, di dimensioni proporzionate all'edificio secondo le prescrizioni dell'ufficio tecnico, poste a ml. 1 dal perimetro dell'edificio e ml. 10 da pozzi e prese idriche.

Tutte le tubazioni delle acque nere devono essere dotate di ventilazione primaria e secondaria con condutture di aereazione aperte fino alla copertura.

Le acque meteoriche devono essere raccolte e smaltite a mezzo della fognatura, in mancanza di questa a mezzo di pozzi perdenti o in canalizzazioni scoperte verso la campagna senza interessare il suolo pubblico.

L'immissione di nuovi condotti di scarico nelle fognature o nei canali pubblici può avvenire soltanto dopo aver richiesta ed ottenuta l'autorizzazione dall'autorità competente.

I pozzi neri dovranno essere costruiti nel sottosuolo di aree libere da costruzione.

Essi saranno sempre a perfetta tenuta, avranno pareti e fondo dello spessore di almeno m. 0,50, costruiti di buona muratura con malta di cemento a pronta presa, intonacati nell'interno con cemento e levigati, avranno fondo concavo, angoli arrotondati, copertura in materiale impermeabile, con apertura munita di doppia chiusura ermetica in

pietra o metallo, canna speciale di ventilazione sufficientemente ampia che finisca sul tetto, nelle condizioni prescritte per le canne di caduta.

Avranno una capacità non inferiore a mezzo metro cubo per ogni ambiente abitabile cui servono, e in ogni caso non mai inferiore a metri cubi due.

Per le distanze valgono le norme previste per gli scarichi delle acque nere.

I rifiuti van o raccolti in opportuni depositi e canalizzati poi nelle concimaie.

I predetti depositi fuori delle concimaie potranno aversi solo in aperta campagna e comunque a distanza delle abitazioni di almeno m. 25 e a distanza non minore di almeno m. 50 dai pozzi, acquedotti, serbatoi di acqua potabile e dalle strade pubbliche.

Per le concimaie vanno osservate anche le disposizioni specifiche del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Tutte le tubazioni delle acque nere devono essere dotate di ventilazione primaria e secondaria.

ART. 44

Servizi igienici

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad abitazione debbono avere un conveniente numero di w.c. , bidet, lavabi, docce, vasche da bagno e lavelli opportunamente sistemati, con un minimo di uno per ogni alloggio.

E' obbligatorio l'impianto di una latrina anche per i negozi di uso comune.

ART. 45

Norme particolari per servizi igienici

I locali di categoria S1 dell'art. 28 del presente Regolamento devono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno.

62.
38
24

Non dovranno comunicare con cucine ed altre stanze di abitazione.

Sarà ammesso l'accesso diretto dalle camere alle latrine soltanto per quelle destinate ad uso esclusivo delle camere.

In questi casi i servizi igienici e così pure i bagni potranno essere ventilati da canne di aspirazione di adeguata sezione, prolungandosi oltre il tetto.

Le latrine a servizio di stabilimenti industriali, quando non siano isolate, debbono avere una antilatrina illuminata e ventilata direttamente dall'esterno.

Per i servizi igienici delle scuole, delle comunità, etc, valgono le norme del presente regolamento e quelle particolari del regolamento di igiene e sanità.

ART. 46

Rifornimento idrico ed impianto sollevamento acqua

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale distribuita in modo **proporzionale** al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento in ogni alloggio.

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale per il servizio dell'acquedotto.

Le utilizzazioni delle acque del sottosuolo, di sorgente, di cisterne, di pozzi, ecc., sono disciplinate dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 47

30 Camere oscure - impianti termici

Camere oscure, laboratori scientifici ed autorimesse a più posti-macchina, devono essere ventilati con doppia canalizzazione, una di presa diretta dall'esterno ed una di evacuazione, così da assicu-

rare almeno cinque ricambi d'aria all'ora.

Gli impianti termici devono essere realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia, avuto in particolare riguardo a quelle contro l'inquinamento atmosferico ed a quelle per la sicurezza e la salubrità.

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

ART. 48

Sottotetti e coperture

I sottotetti abitati devono avere la copertura e le pareti divisorie della casa che li contempla, in materiale incombustibile.

I solai e le coperture sopra garages, locali, caldaie, magazzini di materia combustibile, ecc. devono essere in cemento armato o in materiale laterizio con la soletta inferiore dello spessore idoneo.

ART. 49

Pareti divisorie

Sono vietate le pareti divisorie in materiali combustibili. Sono consentite le pareti divisorie mobili, aventi carattere di infisso.

ART. 50

• Scale e ascensori - Autorimesse

La struttura portante delle scale interne in edifici collettivi, devono essere in cemento armato o di materiale di analoghe caratteristiche di resistenza termica. Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari o per scale di collegamento interno solo tra due piani. Le pareti del vano scala confinanti con locali e quelle del vano corsa degli ascensori devono essere sempre in muratura piena, laterizia o di calcestruzzo di cemento. La larghezza minima delle rampe, dei pianerottoli delle scale al servizio di più di due piani deve essere non inferiore a metri 1,10. Tale larghezza, se il fabbricato non sia servito da ascensore, deve essere aumentata di cm. 10 ogni due piani serviti, oltre ai primi due.

Le autorimesse private o pubbliche, quando siano incorporate in fabbricati debbono avere le pareti di perimetro ed il soffitto resistente al fuoco, le porte costruite in materiale incombustibile o reso tale, debbono essere ben ventilate e provviste di apparecchi di spegnimento.

ART. 51

Canne fumarie

Le canne fumarie devono essere costituite di materiale idoneo e resistente al fuoco ed impermeabile, opportunamente stuccato nei giunti. Quando sono prevedibili temperature elevate, si devono proteggere con materiali isolanti le strutture e i muretti di tamponamento e chiusura, in questi casi sono da evitare i contatti con vani di ascensore.

Devono essere previsti impianti di depurazione per i fumi aventi caratteristiche nocive all'igiene e alla pulizia, secondo le norme vigenti in materia.

ART. 52

Rinvio a leggi particolari

Ascensori e montacarichi e relativi vani corsa, impianti elettrici, impianti termici, autorimesse, depositi di materiale infiammabile etc. sono soggetti a norme e prescrizioni degli Enti allo scopo preposti.

Anche gli edifici speciali come: spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, industrie ed impianti sportivi sottostanno inoltre alle regolamentazioni previste dalle leggi particolari.

CAPO IV
PRESCRIZIONI DIVERSE

ART. 53

Decoro generale

Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorie, gli infissi, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature tecniche quali i sostegni e i cavi per energia elettrica e i cavi telefonici, di apparecchi di illuminazione stradale, le antenne Radio e T.V., devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro e tali da non costituire disturbi e confusione visiva.

ART. 54

Manutenzione

Oltre all'ordinata esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle aziende, e del Comune stesso, il Sindaco può obbligare l'esecuzione delle riparazioni e della manutenzione anche ordinaria degli edifici. Qualora vengono rilevati abusi o trascuratezza, il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, può chiedere rimozioni, ripristini o modifiche a salvaguardia del decoro e del buon ordine. In caso di rifiuto o di inadempienza dell'interessato, il Sindaco può provvedere di autorità a spese del medesimo.

ART. 55

Table e stradali e numeri civici

Le tabelle stradali e i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possono fare opposizione.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi, per fatti loro imputabili.

ART. 56

Indicatori ed apparecchi relativi a servizi pubblici

Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare e di far collocare, previo avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

ART. 57

Uscite dalle autorimesse e rampe

Le uscite dalle autorimesse, pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere segnalate. Fra le uscite di autorimesse e le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.), deve intercorrere una distanza minima di almeno 10,00 metri lineari, misurata fra gli stipiti più vicini. In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente, eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti. Se l'uscita dall'autorimessa è costituita da una rampa, tra l'inizio della livellata inclinata ed il filo dello spazio di pubblico transito deve essere previsto un tratto piano, pari ad almeno metri 3,50 di lunghezza.

ART. 58

Zoccolature

Le parti basamentali delle facciate degli edifici devono presentare caratteristiche di resistenza all'usura ed all'umidità. Particolari ragioni ambientali possono consigliare in proposito circostanziate richieste da parte della Commissione Edilizia.

ART. 59

Depositi di materiali

I depositi di materiale, alla rinfusa o accatastati, visibili dalle strade o spazi pubblici sono vietati nelle zone residenziali.

Sono ammessi, invece, nelle zone produttive, ma sempre che, a giudizio del Sindaco e sentiti gli organi competenti, non costituiscono bruttura o pericolo per l'igiene pubblica e del suolo, o per l'incolumità pubblica o privata.

ART. 60

Intercapedini

Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini purché si riservi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere. Le griglie di areazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di automezzo e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni. Dette intercapedini devono possedere i requisiti di cui all'art. 33.

ART. 61

Coperture

Le coperture ed i volani da esse sporgenti devono essere considerate elemento architettonico di conclusione dell'intero edificio e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali delle facciate e delle coperture stesse.

Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali, che convogliano le stesse, previ pozzi sifonati, nella rete delle fognature.

Qualora i pluviali, nella parte basamentale, siano esterni al fabbricato, dovranno essere realizzati in materiale indeformabile almeno per una altezza di mt. 2,00.

ART. 62

Recinzioni

Le aree non edificate fronteggianti vie o piazze, aperte al pubblico passaggio, possono essere delimitate o recintate.

Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente.

Le recinzioni non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione.

ART. 63

Mostre - vetrine - insegne

Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe devono essere studiate in funzione dell'insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell'edificio e dell'ambiente.

ART. 64

Marciapiedi e porticati

I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico e i porticati, devono essere lastricati con materiali scelti in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale. E' prescritta l'adozione di parapetti, o comunque di opere di riparo, per i lati di aree cortilive, altane, ballatoi, terrazze, ecc. comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe, parti di edifici poste ad una quota inferiore, con dislivello maggiore di cm. 50.

ART. 65

Zone verdi e parchi

Le zone verdi o destinate a verde, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, della potatura delle piante, sostituzione delle medesime in caso di deperimento. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve essere autorizzata.

TITOLO III 10 - 26

DISCIPLINA URBANISTICA 22-20

CAPO I 6 - 28

PARAMETRI EDILIZI - DISTANZE MINIME - AGGETTI - ALTEZZE -
PARCHEGGI. 2 - 21

ART. 66

Parametri edilizi 17-83

L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificazione consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni di uso, è regolata dai parametri definiti dall'articolo seguente ed è riferita ai tipi edilizi descritti nelle norme di attuazione del P. di F.

ART. 67

Definizione dei parametri edilizi

S_u - superficie utile, s'intende la somma delle superfici lorde di tutti i piani in cui si trovano i locali di categoria A1, A2 ed S1, (comprese le scale ed i vani ascensori),

~~...~~ Sono comprese le superfici lorde degli stulz chiusi (bow-windows)

S_c - superficie coperta

Per superficie coperta s'intende l'area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, con esclusione delle parti aggettanti come balconi, pensiline e sporti di gronda, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali.

A_a - accessori

Per accessori s'intendono quei locali da adibire al servizio dell'agricoltura di cui all'art. 23 delle norme di attuazione.

P - Parcheggio

Per parcheggio s'intende l'area di pertinenza delle costruzioni stesse riservate alla sosta, manovra ed accesso degli autoveicoli di cui all'art. 70 del presente regolamento.

D - distanza dai confini e tra i fabbricati

E' la distanza tra la proiezione delle parti finestrate e i confini o tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

E' stabilita in rapporto all'altezza degli edifici ed è fissato altresì un minimo assoluto riportato nelle norme.

H = altezza del fabbricato

Per altezza del fabbricato s'intende la media dell'altezza delle varie fronti, misurata dalla sistemazione del terreno al bordo superiore della linea di gronda.

Tale altezza non può superare i limiti fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico, ad eccezione dei soli volumi tecnici, purché siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonica compiuta.

V = Volume

~~...~~ s'intende la somma dei prospetti delle superfici utili ~~...~~
~~...~~ per la relativa altezza lorda ~~...~~ da prospetto ~~...~~ (vi-
~~...~~vo).

P_a = numero dei piani abitabili

Per numero dei piani abitabili si intende il numero dei piani fuori terra, compreso l'eventuale piano in ritiro ed il seminterrato, se abitabili, ai sensi dell'art. 35 del regolamento edilizio.

L_p = lunghezza massima dei prospetti

E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.

S_p = spazi interni agli edifici

Per spazi interni agli edifici si intendono le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro.

Sono classificati nei seguenti tipi:

- a) patio;
- b) cortile aperto.

Per patio si intende lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali altezze non inferiori a m. 6,00, e pareti circostanti di altezza non

riore a m. 4,00. E' ammessa solo su un lato l'altezza massima di m. 6,40.

Per cortile aperto s'intende uno spazio nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a m. 8,00 e la superficie del pavimento superiore a $1/5$ di quella delle pareti che la circondano sempre che lo spazio stesso risulti aperto, ossia circondato da edifici in una lunghezza minima superiore a quattro quinti del suo perimetro.

ART. 58

Elementi aggettanti

Negli edifici e sui muri proteggenti il suolo pubblico o di uso pubblico sono vietati:

a) aggetti e sporgenze superiori a cm. 5 fino all'altezza di mt. 2,20 dal piano di marciapiede, e aggetti superiori a cm. 20 fino alla quota consentita per i balconi;

b) porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad una altezza inferiore a m. 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m. 2,50 se la strada ne è priva.

I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche e private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a m. 8,00, o a m. 6,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato.

Se per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con aperture verso l'esterno, questi devono essere opportunamente arretrati.

L'aggetto in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m. 3,50 dal piano di marciapiede, o a m. 4,50 dal piano stradale, se non esiste marciapiede di larghezza superiore a quella dell'aggetto.

Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.

I balconi aperti non debbono sporgere dal filo del fabbricato più di un decimo della larghezza della strada o dello spazio pubblico antistante e mai superiore a m. 1,50.

I balconi totalmente chiusi (bow windows); o con alcuni lati chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale, se in presenza di strade la cui larghezza è inferiore a m. 12,00, o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a m. 12,00, e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.

I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m. 3,00.

I balconi aperti posti su parete prospettante verso un confine di proprietà, non devono sporgere più di $1/4$ della distanza dal confine e di $1/8$ del distacco tra parete finestrata e parete dell'edificio antistante.

ART. 69

Altezza dei fabbricati, in pendenza, in angolo e in ritiro.
Distacchi.

L'altezza dei fabbricati in presenza di strade in pendenza, si misurerà sulla verticale mediana del prospetto.

Quando un fabbricato d'angolo prospetta su vie di diversa larghezza, la sua altezza si determinerà in base alle vie di maggiore larghezza per tutta la fronte lungo di essa e per un tratto del risvolto verso la strada di minore larghezza quando è profondo il braccio di fabbrica, ma in ogni caso mai superiore a m. 14,00.

La restante parte di detto risvolto avrà l'altezza corrispondente alla larghezza della rispettiva via.

L'altezza di una parete in ritiro è misurata dalla linea di terra ideale che si ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete incontra il perimetro esterno dell'edificio in corrispondenza del piano stradale o di sistemazione esterna, o, in mancanza, il piano di raccordo fra le due strade o sistemazioni esterne più vicine.

Ai fini della determinazione dei distacchi l'altezza di ciascun

fronte del fabbricato è data dalla differenza fra la quota:

a) del marciapiede e della sistemazione del terreno e la più alta delle due quote:

a) soffitto dell'ultimo piano abitabile sia orizzontale che inclinato (in questo caso calcolato nel punto medio della proiezione verticale del tetto, se questo ha pendenza superiore al 35%);

b) bordo superiore della linea di gronda per pendenza fino al 35%.

Nel caso di edificio posto obliquamente rispetto al confine, la distanza dovrà essere verificata sullo spigolo e riferita alla fronte il cui allineamento determina con il confine l'angolo minore, a parità d'angolo d'inclinazione si farà riferimento alla fronte più larga.

I distacchi si misurano, generalmente, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti o tra parete e confine.

ART. 70

Parcheggi

Nelle nuove costruzioni, comprese le sostituzioni per singoli edifici, devono essere riservati spazi per parcheggio, in misura non inferiore ad un mq. ogni 20 mc. di costruzione.

Gli spazi per parcheggio possono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero in aree esterne oppure promiscuamente od anche in aree che non facciano parte del lotto, purché siano asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, mediante atto da trasciversi a cura del proprietario.

La cubatura, in rapporto alla quale va determinata la superficie da destinare a parcheggi, è costituita dalla sola cubatura destinata ai locali di categoria A ed S1.

CAPO II

LOTTIZZAZIONI E RETTIFICA CONFINI

ART. 71

Istanza per le lottizzazioni

Non può procedersi a lottizzazioni di aree senza la preventiva autorizzazione ~~del Consiglio Comunale~~ *ai sensi della legge urbanistica vigente*

L'istanza di lottizzazione deve essere presentata dall'unico proprietario o dai proprietari dei terreni interessati, qualora questi appartengono a più di uno, con un atto notarile nel quale dichiarino il loro consenso alle lottizzazioni e si impegnino a sostenere gli oneri relativi in solido tra loro.

L'istanza deve essere corredata dai documenti ed elaborati richiesti di cui all'art. 6 delle norme di attuazione.

Al presentatore dell'istanza documentata verrà rilasciata ricevuta da staccarsi da apposito bollettario tenuto presso l'Ufficio, seguendo la procedura di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Il Comune è autorizzato a richiedere supplementi di documentazione, fotografie della zona e di quelle circostanti, disegni ed ogni altra notizia ritenuta utile ai fini dell'istruttoria dell'istanza presentata.

ART. 72

Esame della domanda e rilascio dell'autorizzazione

Sulla domanda di lottizzazione in carta da bollo e diretta al Sindaco dovrà esprimere parere la Commissione Edilizia, circa la conformità della progettazione formulata dalle norme del presente regolamento ed alle prescrizioni di zona.

Il Consiglio Comunale decide entro 60 giorni dalla data di presentazione della istanza o dalla data di completa integrazione della documentazione se richiesta.

La deliberazione del Consiglio Comunale, data atto della rispondenza del progetto alle surrichiamate norme, lo approverà assieme al-

la convenzione e dichiarerà accolta l'istanza; ove non sussistano tutti i presupposti richiesti, o per qualsiasi altro giusto motivo, il Consiglio Comunale dichiarerà di respingere l'istanza, dando atto delle risultanti carenze o approva il progetto di lottizzazione con le modifiche che l'autorità comunale abbia ritenuta di apportare secondo la procedura prevista dall'art. 28 della legge ~~42/1912~~ *urbanistica vigente*

Il provvedimento sull'istanza presentata, positivo o negativo sarà notificato ai proprietari richiedenti, non appena divenuto esecutivo a norma di legge.

Degli stessi provvedimenti si darà notizia all'Albo pretorio con le stesse modalità previste per le licenze edilizie.

Il rilascio dell'autorizzazione alla lottizzazione avverrà dopo l'intervenuta approvazione della deliberazione da parte dell'organo tuttorio e l'avvenuto rilascio del prescritto nullaosta del ~~Procuratore alla CC, PP, con la sistemazione urbanistica regionale, e della Soprintendenza ai Monumenti, e successivamente alla stipula e alla trascrizione della convenzione dell'Autorità regionale competente.~~

ART. 73

Lottizzazioni compilate d'Ufficio

Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree di determinate zone a presentare un piano di lottizzazione, assegnando il termine di sei mesi.

Se essi non aderiscono, il Sindaco provvede alla compilazione di ufficio.

L'eventuale progetto redatto d'ufficio è deliberato dal Consiglio Comunale e poi è sottoposto all'approvazione tutoria ed al nulla-osta dell'autorità ~~competente~~ *regionale* competente. Prima di inoltrarlo agli organi competenti, il progetto viene notificato in via amministrativa ai proprietari con invito a dichiarare entro trenta giorni l'accettazione di esso e se intendono attuarlo; in caso contrario, l'Amministrazione ha

facoltà di procedere alla espropriazione delle aree.

Nel caso in cui i proprietari intendono attuarlo il Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità delle varie richieste degli interessati.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto degli elaborati indicati dall'art. 7 delle norme di attuazione, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme del P. di F.

ART. 74

Rettifica di confini

Le rettifiche di confini che si rendessero necessarie per l'attuazione del P. di F., sono disciplinate dagli artt. 22 e 23 della L.U. 1942, n. 1150.

L'invito rivolto ai proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un determinato comprensorio di mettersi d'accordo per una notificazione dei confini fra le diverse proprietà assegnerà il termine di mesi sei, salvo proroga, per giustificati motivi, non superiore ad altri mesi sei.

TITOLO IV

27

CONTRAVVENZIONI E SANZIONI - RESPONSABILITÀ

70

CAPO I

19

CONTROLLO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI - RESPONSABILITÀ

4

ART. 75

24

Lottizzazioni realizzate in conformità

12

Tutte le infrazioni relative alle lottizzazioni soggiacciono alle sanzioni previste dagli articoli del presente Regolamento, salvo altre sanzioni previste da leggi e regolamenti generali e speciali e le azioni giuridiche ammesse in relazione alla stipulata convenzione.

ART. 76

26

Controllo tecnico - estetico e controllo urbanistico.

6

Il controllo inteso ad assicurare la piena rispondenza dei fabbricati alle esigenze igieniche, estetiche, di pubblica incolumità e la idoneità alla funzione, nonché quello inteso a realizzare la piena rispondenza dell'edilizia ai dettami del P. di F. su tutto il territorio comunale, sono devoluti, ai sensi dell'art. 32, primo comma della L.U., al Sindaco, che si avvale, a tal fine, dei funzionari ed agenti comunali, dei mezzi previsti dal presente Regolamento e di ogni altro mezzo che ritenga opportuno di adottare.

Restano impregiudicati i controlli e gli interventi devoluti dalle leggi in materia agli organi governativi centrali e periferici.

Per quanto attiene alla sospensione dei lavori, alla diffida a demolire e all'esecuzione d'ufficio dell'ordinanza di demolizione, il Sindaco si atterrà alle norme dell'art. 32, secondo, terzo e quarto comma della L.U.

Quando l'inosservanza delle norme tecnico-estetiche e urbanistiche si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali, il Sindaco ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del controllo di conformità a detto dicastero devoluto ai sensi degli artt. 29 e 31 della L.U.

ART. 77

Contravvenzioni

Costituiscono contravvenzioni tutte le azioni ed omissioni che direttamente o indirettamente risultano in contrasto:

- con le norme delle leggi generali e speciali in materia edilizia e dei relativi regolamenti d'esecuzione;
- con le norme del presente regolamento e del P; di F.;
- con le modalità esecutive indicate nella licenza edilizia.

I contravventori incorrono nelle sanzioni civili, amministrative, penali, pecuniarie e fiscali di cui agli articoli seguenti.

ART. 78

Sanzioni civili ed amministrative

Il contravventore alle norme di edilizia che ha arrecato danno ad altri deve risarcirlo oppure deve provvedere alla riduzione in pristino quando di tratti delle violazioni oggetto dell'art. 872 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 10, quarto comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765 (sostitutivo dell'art. 31 della L.U.), gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione autorizzata.

ART. 79

Sanzioni penali

Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, le contravvenzioni alle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32, primo comma della legge urbanistica e per i casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza delle norme sulla lottizzazione, sono punite rispettivamente, a norma delle lettere a) e b) dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, (sostitutivo dell'art. 41 della L.U.).

Per le contravvenzioni di cui alla lettera a) dell'art. 13 surrichiamato è ammessa l'oblazione con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 107 e seguenti della L. C. P. 3 marzo 1934, n. 283.

Le contravvenzioni alle norme igienico-edilizie sono punite ai termini dell'art. 344 del T.U. LL. SS., 27 luglio 1934, n. 1265, osservata la procedura di cui al precedente comma;

Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento edilizio sono punite ai termini dell'art. 106 della L. C. P. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, osservate le norme di procedura di cui agli articoli 107 e seguenti della legge stessa.

ART. 80

Sanzioni pecuniarie

Nei casi in cui non sia possibile procedere alla restituzione in pristino, ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere e loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale.

La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza.

La sanzione pecuniaria oggetto del presente articolo è, in tutti i casi, applicata dal Sindaco su deliberazione del Consiglio Comunale, cui compete il giudizio sui motivi che configurano e giustificano la impossibilità di procedere alla demolizione.

I preventi delle suddette sanzioni pecuniarie sono riscossi dal Comune e destinati al funzionamento delle opere di urbanizzazione, nei casi diversi da quello dell'annullamento della licenza, sono, invece, riscossi dallo Stato in caso di annullamento della licenza.

ART. 81

Sanzioni fiscali

Indipendentemente da ogni altra sanzione, ai sensi dell'art. 41

- ter L. U. (l'art. 15 legge 1967, n. 765), si ha decadenza del beneficio delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti e da ogni altro contributo o previdenza dello Stato o di enti pubblici, quando le opere:

- siano iniziate senza licenza edilizia;
- siano eseguite in contrasto con la licenza edilizia;
- siano iniziate sulla base di licenza edilizia annullata.

Il contrasto deve riguardare violazione delle norme del P. di F. e precisamente violazioni di altezze, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singole unità immobiliari il due per cento delle misure prescritte, nonché il mancato rispetto delle destinazioni di uso della zona e degli eventuali allineamenti.

Per quanto concerne gli obblighi di denuncia all'Intendenza di Finanza e i termini delle denunce stesse da parte del Comune, nonché i diritti dell'amministrazione finanziaria in ordine al recupero delle imposte dovute e alle responsabilità del committente verso gli aventi causa per effetto della decadenza delle agevolazioni fiscali, si fa rinvio all'art. 41-ter, commi secondo, terzo e quarto della L.U. (art. 15 legge 6/8/1967, n. 765).

ART. 82

44
Titolare della licenza, progettista, direttore dei lavori e costruttore. Responsabilità. 41

Il progettista e il direttore dei lavori debbono essere tecnicamente specializzati in materia edilizia, abilitati all'esercizio della professione in Italia ed iscritti negli Albi professionali, in conformità delle disposizioni legislative vigenti.

Per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, semplice o armato, il progetto ed i calcoli dovranno essere compilati e diretti esclusivamente da un ingegnere o architetto aventi i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229.

Gli esecutori delle opere dovranno essere imprese legittimate a norma di legge all'esercizio dell'attività edilizia e, per le opere in conglomerato cementizio semplice o armato, dovranno essere debitamente abilitati o avvalersi di un tecnico che possa, a norma di legge, assumere la responsabilità conseguente all'esecuzione di dette opere .

Il committente titolare della licenza edilizia, il progettista, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili nei limiti delle leggi vigenti e ciascuno per la parte di sua competenza, di inosservanza delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.

28 TITOLO V
15 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
19 CAPO I
12 DISPOSIZIONI FINALI
28 ART. 83
18 Deroche

Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di derogare dalle disposizioni del presente Regolamento e dalle norme di attuazione del P. di F. limitatamente ai casi di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Tale facoltà può essere esercitata subordinatamente al preventivo nulla-osta dei competenti Organi ai sensi dell'art. 3 della legge 21/12/1955 n. 1357.

In tal caso il termine di (sessanta) 60 giorni previsto dall'art. 13 del presente Regolamento è prerogato del tempo occorrente per lo svolgimento delle procedure relative al conseguimento dei nulla-osta predetti.

~~Cambiamento di destinazione d'uso delle singole zone omogenee~~

~~Il cambiamento di destinazione d'uso dei suoli nelle varie zone omogenee è consentito solo per le zone confinanti con quelle di uso pubblico di cui all'art. 25 delle norme di attuazione, limitatamente a eventuali ampliamenti di attrezzature di carattere pubblico e per le superfici ad esse necessarie.~~

~~L'iter da eseguire è quello previsto dall'art. 83 del presente Regolamento nonché da leggi e regolamenti vigenti applicabili in materia.~~

ART. 84

Entrata in vigore del presente regolamento

* L'entrata in vigore del presente regolamento sostituisce ogni altra regolamentazione comunale in materia.

* Il presente regolamento con annesso programma di attuazione entra in vigore dopo l'approvazione di esso da parte della autorità regionale competente e dopo la pubblicazione per sei giorni consecutivi all'atto d'atto.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 85

39 16

Opere già autorizzate e non autorizzate - Lottizzazioni.

L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta la decadenza della licenza in contrasto con le previsioni in questo contenute, salvo che i relativi lavori siano stati già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni alla data d'inizio.

I titolari delle premenzionate licenze dovranno richiedere al Comune l'accertamento e la constatazione dell'avvenuto inizio dei lavori, facendone domanda entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Le domande di licenza a costruire presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali alla prefatta data sia stata rilasciata la licenza, sono sottoposte alla disciplina oggetto del Regolamento stesso e i richiedenti, qualora i progetti presentati fossero in contrasto con le nuove disposizioni, dovranno a queste ultime uniformarli.

E' fatto tassativo divieto di procedere a qualsiasi lottizzazione a scopo edilizio, prima della formale approvazione del P; di F.

ART. 86

Occupazione di suolo pubblico

Tutte le autorizzazioni e concessioni alla occupazione di aree pubbliche devono essere controllate, modificate ed eventualmente revocate entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, al fine di renderle non contrastanti con il pubblico decoro.

ART. 87

Deposito di materiale nelle zone residenziali

I depositi di materiale accatastati o alla rinfusa esistenti nelle zone residenziali e nelle fasce di rispetto della viabilità, devono essere eliminati entro il termine di due anni dall'entrata in vigore

del presente Regolamento.

ART. 88

Antenne Radio T.V.

Negli edifici plurifamiliari esistenti, sulla cui copertura siano installate più di due antenne per radio e per televisione, i proprietari devono provvedere alla sostituzione delle antenne individuali con una unica antenna centralizzata entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.


ART. 89

Canne fumarie

Le canne fumarie senza le tubazioni prescritte e che lasciano evidenti tracce all'esterno degli edifici devono essere sostituite con canne regolamentari (o abolite se possibile) entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.


oooooooooooo

IL SINDACO


.....


Il progettista

IL SEGRETARIO


Le norme di attuazione, i grafici del P. di F. e il "Presente Regolamento edilizio", adottati dal Consiglio comunale con deliberazioni in data... 30 ottobre 1972 n. 59 sono stati pubblicati all'Albo Pretorio il giorno... 5. Novembre 1972 festivo o (di mercato) senza opposizioni, ai sensi dell'art. 21, comma secondo, della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Li. 6. Novembre 1972

Visto il SINDACO

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

Approvati dalla Giunta Provinciale Amministrativa, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità (art. 19 T.U.L.L.SS.) di Avellino, con provvedimento n. Div., in data ai sensi dell'art. 5, n. 12 (oppure dell'art. 6, n. 12; 7 n. 12; 8 n. 12).

Li.

Visto il SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvati dal Provveditore Regionale delle OO.PP.; con decreto n. in data, sentita la Sezione Urbanistica Regionale e la competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 36 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (art. 12; legge 6 agosto 1967, n. 765).

Li.

Visto il SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18/febbraio/1975 al 2/febbraio/1975 ai sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Li. 2. febbraio 1975

Visto il SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 Oggetto del Regolamento.....pag. 1

CAPO II - RICHIESTA DELLA LICENZA EDILIZIA + ESAME DEI PROGETTI-

PARERI

ART. 2 Opere soggette al rilascio della licenza edilizia.....pag. 2

" 3 Opere non soggette a licenza edilizia - opere soggette ad autorizzazioni.....pag. 3

" 4 Progettisti, costruttori e direttori dei lavori..... " 4

" 5 Domanda di licenza edilizia, requisiti..... " 5

" 6 Allegati alla domanda di licenza edilizia. Prescrizioni." 5

" 7 Procedura per la presentazione della domanda....." 9

" 8 Procedura per l'esame dei progetti e pareri....." 9

CAPO III- ESAME DELLA DOMANDA DI LICENZA EDILIZIA

COMMISSIONI E DETERMINAZIONI DEL SINDACO

ART. 9 Sindaco e commissione Edilizia.....pag. 12

" 10 Commissione edilizia - composizione e durata..... " 12

" 11 Attribuzione della Commissione Edilizia - Verbali di adunanza.....pag. 13

" 12 Adunanze della Commissione Edilizia..... " 13

" 13 Determinazioni del Sindaco sulla domanda..... " 15

" 14 Titolare della licenza edilizia e variazioni..... " 17

" 15 Validità, decadenza della licenza edilizia....." 17

" 16 Revoca ed annullamento della licenza edilizia....." 18

" 17 Poteri di deroga....." 19

" 18 Varianti al progetto....." 19

CAPO IV - ESECUZIONE DELLA LICENZA

ART. 19 Inizio dei lavori, punti di linea e di livello.....pag. 20

" 20 Comunicazioni del titolare della licenza edilizia, del direttore dei lavori e del costruttore....." 21

" 21 Ordine di cantiere....." 21

" 22 Occupazione temporanea e concessione di suolo pubblico" 22

ART. 24 - NORME PARTICOLARI PER I CANTIERI EDUZI
CAPO V - AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA' E DI AGIBILITA'

pag. 23

ART. 25 Opere soggette a licenza di agibilità e di abitabilità.....	pag. 24
" 26 Domanda e procedura per la licenza di abitabilità e di agibilità.....	pag. 24
" 27 Opere di proprietà della pubblica Amministrazione.....	" 25

TITOLO II

PRESCRIZIONI EDILIZIE - IGIENICO-EDILIZIE - ANTINCENDIO - DIVERSE

CAPO I - ELEMENTI DI ABITABILITA'

ART. 28 Classificazione dei locali.....	pag. 26
" 29 Caratteristiche dei locali.....	" 27
" 30 Impianti speciali.....	" 28
" 31 Soffitti inclinati.....	" 29
" 32 Piani interrati.....	" 29
" 33 Piani seminterrati.....	" 29
" 34 Piani terreni.....	" 30
" 35 Piani abitabili.....	" 30
" 36 Sottotetti.....	" 31

CAPO II - PRESCRIZIONI IGIENICO-EDILIZIE

ART. 37 Salubrità del terreno.....	" 31
" 38 Isolamento dell'umidità.....	" 32
" 39 Isolamento termico.....	" 32
" 40 Isolamento fonico.....	" 33
" 41 Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti.....	" 35
" 42 Fabbricati in zona rurale, stalle.....	" 36
" 43 Fogne - allacciamento alle fogne pubbliche - pozzi neri - Concimaie.....	pag. 35
" 44 Servizi igienici.....	" 36
" 45 Norme particolari per servizi igienici.....	" 37
" 46 Rifornimento idrico ed impianto sollevamento acqua.....	" 37
" 47 Camere oscure - Impianti termici.....	" 38

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

ART. 48 Sottotetti e coperture.....	pag. 38
" 49 Pareti divisorie.....	" 38

ART. 51 Canne fumarie.....	pag.	39
" 52 Rinvio a leggi particolari.....	"	40
CAPO IV - PRESCRIZIONI DIVERSE		
ART. 53 Decoro generale.....	"	40
" 54 Manutenzione.....	"	40
" 55 Tabelle stradali e numeri civici.....	"	41
" 56 Indicatori ed apparecchi relativi a servizi pubblici.....	"	41
" 57 Uscite dalle autorimesse e rampe.....	"	41
" 58 Zoccolature.....	"	42
" 59 Depositi di materiali.....	"	42
" 60 Intercapedini.....	"	42
" 61 Coperture.....	"	43
" 62 Recinzioni.....	"	43
" 63 Mostre - Vettrine - Insegne.....	"	43
" 64 Marciapiedi e porticati.....	"	44
" 65 Zone verdi e parchi.....	"	44

TITOLO III - DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO I - PARAMETRI EDILIZI - DISTANZE MINIME - AGGETTI - ALTEZZE -
PARCHEGGI

ART. 66 Parametri edilizi.....	pag.	45
" 67 Definizione dei parametri edilizi.....	"	45
" 68 Elementi aggettanti.....	"	47
* " 69 Altezza dei fabbricati, in pendenza, in angolo e in ritiro Distacchi.....	"	48
" 70 Parcheggi.....	"	49

CAPO II - LOTTIZZAZIONE E RETTIFICA CONFINI

ART. 71 Istanza per le lottizzazioni.....	pag.	50
" 72 Esame della domanda e rilascio dell'autorizzazione.....	"	51
" 73 Lottizzazioni copilate d'Ufficio.....	"	51
" 74 Rettifica di confini.....	"	52

TITOLO IV - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI - RESPONSABILITA'

CAPO I - CONTROLLO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI - RESPONSABILITA'

ART. 75 Lettere di diffida.....		
---------------------------------	--	--

ART. 77	Contravvenzioni.....	pag.	54
"	78 Sanzioni civili ed Amministrative.....	"	54
"	79 Sanzioni penali.....	"	54
"	80 Sanzioni pecuniarie.....	"	55
"	81 Sanzioni fiscali.....	"	56
"	82 Titolare della licenza, progettista, direttore dei lavori, e costruttore. Responsabilità.....	"	57

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 83	Deroghe.....	pag.	58
"	84 Cambiamento di destinazione d'uso delle singole zone omogenee.....	pag.	59
"	84 Entrata in vigore del presente Regolamento.....	"	58

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 85	Opere già autorizzate e non autorizzate - Lottizzazioni.....	pag.	59
"	86 Occupazione di suolo pubblico.....	"	59
"	87 Deposito di materiale nelle zone residenziali.....	"	60
"	88 Antenne Radio T.V.	"	60
"	89 Canne fumarie.....	"	60